

Tribunale di Milano. La sentenza è la prima del suo genere in Italia

## Le difese anti-pirateria prevalgono sul diritto di copia

Lionello Mancini  
MILANO

Chi acquista regolarmente un dvd (o prodotti similari) può realizzare una copia per uso privato, come prevede la legge sul diritto d'autore. Ma se per garantire questa facoltà il produttore deve rinunciare alle difese anti-pirateria, il consumatore deve cedere il passo e rinunciare alla copia privata. Lo ha stabilito la sezione per la proprietà industriale e intellettuale del Tribunale di Milano (sentenza 8787/09 depositata il 1° luglio 2009), che per la prima volta in Italia si è pronunciato su questo delicato dilemma.

«Pink Floyd live at Pompei» è il titolo del dvd prodotto nel 2004 dalla Universal pictures Italia. Il signor A.G. lo ha acquistato ma, non riuscendo a riprodurre la propria copia per le misure inserite nel supporto, ha citato in giudizio la Universal chiedendone la condanna per la violazione della legge sul diritto

### LA STORIA

Vista l'impossibilità di riprodurre un dvd acquistato nel 2004 un consumatore ha denunciato la società

d'autore (articolo 71 *sexsies*). La società produttrice, difesa dagli avvocati Giorgio Mondini e Giacomo Bonelli, ha opposto un'ampia serie di considerazioni e convinto delle proprie ragioni il collegio giudicante composto da Stefano Rosa, Domenico Bonaretti, Claudio Marangoni.

In base al diritto comunitario e nazionale, scrive il Tribunale, la copia privata va considerata semplicemente una «eccezione al diritto esclusivo di riproduzione che costituisce uno dei profili più significativi ed economicamente rilevanti dei diritti di utilizzazione economica delle opere protette». Quindi non

c'è «parità di condizione» tra «diritto di riproduzione e diritto di copia privata» e, nel caso esaminato, «il Tribunale non ritiene che sussistano i presupposti e le condizioni che rendono esercitabile in concreto il diritto alla copia privata».

Secondo i giudici, i presupposti mancano perché in gioco non è la riproducibilità *tout court*, ma la possibilità di rilasciare una singola copia dell'opera. La Universal ha documentato che «all'epoca in cui il dvd è stato acquistato non esistevano sistemi di protezione che tecnicamente consentissero tale possibilità». Quindi, «l'inesistenza di misure tecniche di protezione atte a consentire la riproduzione di una sola copia» ha reso «di fatto possibile la sola alternativa tra l'esclusione totale di ogni possibilità di eseguire copie dall'opera e invece l'opposta soluzione di non ap-

plicare alcuna misura di protezione e dunque consentire la possibilità (...) di riprodurre un numero tendenzialmente infinito di copie identiche». «Deve dunque ritenersi - concludono i giudici - che, allo stato della tecnica quantomeno riferibile al 2004, l'apposizione di misure tecnologiche di protezione che impediscono anche l'esecuzione di una sola copia dell'opera non costituisce violazione del diritto di copia privata».

L'originalità della decisione milanese è confermata dalla scelta del collegio di «provvedere all'integrale compensazioni tra le parti delle spese del giudizio, tenuto conto della sostanziale assenza di precedenti (...) e dei contrasti giurisprudenziali rilevabili in altri Paesi europei».



[www.ilssole24ore.com/](http://www.ilssole24ore.com/)  
Il testo della sentenza  
del Tribunale di Milano

## NOTIZIE

### In breve

#### MEDICINALI

### L'assicurazione di chi partecipa a test

È stato pubblicato ieri sulla «Gazzetta Ufficiale» 213 il decreto del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (datato 14 luglio 2009) sui «requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali».

#### CONTROLLI

### In Veneto verificate le vendite su e-Bay

L'agenzia delle Entrate del Veneto e la Guardia di Finanza hanno controllato 70 utenti (dieci per ogni provincia) che